

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci**

(Causa C-524/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Mancato versamento dell'IVA dovuta — Sanzioni — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del *ne bis in idem* — Natura penale della sanzione amministrativa — Esistenza di uno stesso reato — Articolo 52, paragrafo 1 — Limitazioni apportate al principio del *ne bis in idem* — Presupposti)**

(2018/C 166/02)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Bergamo

**Imputato nella causa principale**

Luca Menci

Con l'intervento di: Procura della Repubblica

**Dispositivo**

1) L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa

— sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari,

— contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e

— preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.

- 2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.

<sup>(1)</sup> GU C 414 del 14.12.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimenti instaurati da Agnieška Anisimovienė e a. (C-688/15) e da «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (C-109/16)**

(Cause riunite C-688/15 e C-109/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Direttiva 94/19/CE — Articolo 1, punto 1 — Depositi — Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali — Direttiva 97/9/CE — Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma — Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento — Ente creditizio emittente di valori mobiliari — Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari — Applicazione della direttiva 2004/39/CE — Fallimento dell'ente creditizio suddetto prima dell'emissione dei valori mobiliari in questione — Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori — Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa)*

(2018/C 166/03)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

**Parti nei procedimenti principali**

Agnieška Anisimovienė

con l'intervento di: Bankas «Snoras» AB, in liquidazione, «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, Bankas «Finasta» AB (C-688/15)

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ

con l'intervento di: Alvydas Raišelis, Bankas «Snoras» AB, in liquidazione (C-109/16)

**Dispositivo**

- 1) Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall'altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest'ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l'emittente, in circostanze in cui l'emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell'ente creditizio in questione, ricadono sia nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.